

AVVISO ALLA CLIENTELA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 507 del 16/02/2018 pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/2018 e dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Stigliano in provincia di Matera, colpito dall'aggravamento del vasto movimento franoso.

Si informa la Gentile Clientela che la Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui, ai sensi dell'art. 10 dell'Ordinanza di cui sopra, inerente a interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano, in Provincia di Matera.

Ambito di applicazione

La misura è attivabile con riferimento a:

* Persone fisiche residenti nel Comune colpito dall'aggravamento del movimento franoso, individuato dal Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2017, (in caso di mutui cointestati è sufficiente che uno solo degli intestatari risieda nel Comune interessato dall'intervento);

* Imprese aventi sede legale o operativa nel Comune suddetto.

Finanziamenti ammessi

È possibile richiedere la sospensione di mutui ipotecari o chirografari relativi ad edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Modalità di sospensione

La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino all'emanazione del provvedimento di agibilità o abitabilità dell'immobile danneggiato ma comunque **non oltre 27/06/2018** (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto).

Sono previste due diverse modalità:

* Sospensione dell'intera rata - nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;

* Sospensione della sola quota capitale - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

Termini della richiesta

La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 05/05/2017; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno, dovrà essere presentata in forma scritta alla Dipendenza presso la quale il mutuo è in ammortamento.

Condizioni

La richiesta di sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione.

Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d'interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).